

n. 18798/2015

SENT. N. 25830/15
R.G. 18798/15
CRON. 11188/15
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

n. 18798/2015

Il Giudice di Pace di Napoli in persona del dott. Eugenia D'Alterio della V Sezione
Ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL GIUDICE SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 18798/2015 R.G.

TRA

[redacted] (c.f. [redacted]) nato a Napoli il [redacted]
res.te in [redacted] alla Via [redacted] ed elett.te dom.to in Napoli alla Piazza
G. Bovio, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino (c.f. GDN, NDR, 73C17
P839K), dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

Nella causa civile [redacted] E
BEETWIN S.P.A. (p.i. 12245181008) con sede in Napoli alla Via G. [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante pro
tempore ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via [redacted] presso lo studio dell'
Avv. [redacted] (c.f. [redacted]) dal quale è rapp.ta e difesa giusta
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO
ATTORE

OGGETTO: Pagamento rimborsi e risarcimento danni

BEETWIN S.P.A.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa del 24/06/15

tempore ed elett.te dom.ta

Avv. Mauro Perno

mandato a margine

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della domanda è la richiesta di storno ed emissione di nota di credito relativa
alla fattura [redacted] del 14/11/2014 di E. 194,62 emessa dalla convenuta società,
nonché il rimborso della somma di E. 126,42 già pagata, causa fornitura energia
elettrica non richiesta presso l'abitazione dell'attore sita in [redacted] (Na) alla Via [redacted]

1



R.G. n. 18798/2015

nonchè il pagamento di indennizzo ex Delibera 153/2012 per mancata risposta al reclamo, e il risarcimento dei danni non patrimoniali che l'attore avrebbe subito a seguito dei disagi subiti. Assume l'attore che tale fatturazione sia relativa ad un contratto di fornitura non richiesto e non da lui sottoscritto, recante un indirizzo della sua abitazione non esatto, ovvero "Via [redacted] (Na)" in luogo di quello esatto ovvero "Via [redacted] (Na)", per la qual cosa veniva dallo stesso effettuata regolare denuncia, prodotta in atti, presso il Comando dei Carabinieri di [redacted] in data 02/12/2014.

Si costituiva la società convenuta a mezzo del suddetto avvocato, il quale impugnava estensivamente la domanda e ne eccepiva la infondatezza, assumendo la sussistenza di regolare contratto concluso a distanza a mezzo telefono tra essa società Beetwin s.p.a. e la sig. ra [redacted], moglie del [redacted] che si dichiarava dallo stesso autorizzata, e produceva in atti prova fonografica su cd rom della registrazione di conclusione del contratto.

Depositata documentazione nei termini di legge, è stato ammesso interrogatorio formale sulle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda così come deferito dall'attore al legale rapp.te della convenuta società che non è comparso a renderlo.

Rassegnate le conclusioni delle parti, la causa alla udienza del 24/06/2015 è stata riservata per la decisione.

Nel merito, occorre premettere che il legislatore italiano con il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 -che ha recepito la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e ha modificato il c.d. codice del consumo- ha predisposto particolari cautele a favore del consumatore, in particolare obblighi di forma di cui all' art. 51, Cod. Cons., secondo il quale "*Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole*", ritenendo evidentemente che le pratiche di *teleselling* possano presentare rischi particolarmente elevati per i consumatori più "deboli", ed apprestando perciò una maggiore tutela in caso di "vocal ordering".

Orbene nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta che l'accordo concluso per telefono tra convenuto e consumatore sia stato trasfuso in forma scritta, in quanto non risulta prodotta l'offerta al consumatore e la di lui accettazione per iscritto. Ne consegue che l'attore, in qualità di consumatore non può



ritenersi vincolato all'accordo della precedente "teleselling", in quanto tale accordo non si è perfezionato nei modi di legge, ovvero con invio di proposta scritta contenente tutte le condizioni contrattuali da parte della convenuta società, e successiva accettazione anch'essa per iscritto, con relativa sottoscrizione del consumatore.

Ne discende altresì che, in mancanza di perfezionamento del contratto le prestazioni di fornitura eventualmente eseguite dalla convenuta società in favore dell'attore devono ritenersi non richieste, o quanto meno effettuate dalla società professionista non in virtù di regolare contratto scritto e pertanto inefficace, atteso che la mancanza di proposta scritta in linguaggio chiaro di tutte le condizioni contrattuali, comporta la violazione dei principi normativi fondamentali della tutela del consumatore.

Risulta altresì versata in atti p.e.c. del 04/12/14 regolarmente inviata dall'Avv. dell'attore alla convenuta Beetwin s.p.a. con la quale si faceva rilevare la mancanza di contratto scritto e veniva contestualmente messa in mora la medesima società.

Ne consegue che, non sussistendo alcun obbligo contrattuale validamente ed efficacemente assunto dall'attore [REDACTED], in accoglimento della domanda, il medesimo deve dichiararsi non tenuto al pagamento della fattura [REDACTED] del 14/11/2014 pari ad E. 194,62 emessa dalla convenuta società; parimenti, per le medesime motivazioni, la convenuta Beetwin s.p.a. deve ritenersi obbligata al pagamento a titolo di rimborso, in favore del [REDACTED] della somma di E. 126,42 dallo stesso pagata per il pagamento della fattura [REDACTED] del 19/09/14.

La domanda di pagamento di indennizzo per mancato adempimento del Protocollo di Autoregolazione si ritiene assorbita dalla suddetta declaratoria.

Per quanto poi attiene alla domanda di risarcimento danni rileva il giudicante che secondo Cassazione Civile Sezioni Unite Sent. n. 18356/2009, *"la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)." Che pertanto "non sussiste" un'ingiustizia costituzionalmente*

3

qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della "quiete e tranquillità psichica" insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (vedi la citata sentenza n. 12885/2009, nonché Cass. Sez. 3^a n. 8703/2009)". Pertanto la ulteriore domanda di risarcimento danni viene rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, così provvede:

1. Accoglie la domanda proposta dall'attore [redacted] e dichiara il medesimo non obbligato nei confronti della società Beerwin s.p.a. al pagamento della somma di E. 194,62 (centonovantaquattro/62). Condanna altresì la società Beetwin s.p.a. al pagamento in favore dell'attore, della somma di E. 126,42 (centoventisei/42) a titolo di rimborso.
2. Condanna la convenuta Beetwin s.p.a. al pagamento delle spese di causa che liquida in complessive E. 365,00 (trecentosessantacinque) di cui E. 45,00 per spese ed E. 320,00 per onorari (di cui E. 60,00 per studio, E. 60,00 per introduzione, E. 65,00 per istruzione ed E. 135,00 per decisionale) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a come per legge, con attribuzione al procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario.

La presente sentenza consta di quattro fogli scritti su unica facciata
Così deciso in Napoli l'11 Luglio 2015

M. CANCELLIERE
Eugenio FRANGO

DEFESSIONE CANCELLERIA
Napoli, il 15/7/15

M. CANCELLIERE
Eugenio FRANGO



Il Giudice di Pace
Dott. Eugenia D'Alerio